Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 5 agosto 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1980, n. **401**.

Prelevamento di L. 2.213.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 2.213.500.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 5205. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . . . . L. 50.000.000

Cap. 6073. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. . . . » 12.500.000

Ministero delle finanze:

Cap. 3415. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . L. 500.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . . L. 2.000.000

Cap. 1005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 2.500.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 10.000.000

Cap. 1020. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 150.000.000

Cap. 1021. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . . » 15.000.000

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza . . . . » 5.000.000

Cap. 1504. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 300.000.000

Cap. 1603. — Spese di rappresentanza della Corte, ecc. . . . . » 500.000

Cap. 2004. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 200.000.000

Cap. 2007. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 200.000.000

Cap. 2008. — Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc.. . . . . . » 300.000.000

Cap. 2084. — Fitto di locali, ecc. » 200.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . L. 50.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . L. 15.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 4.000.000

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza . . . . » 2.000.000

Cap. 1536. — Spese di ufficio . » 130.000.000

Cap. 2004. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 30.000.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. 1005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . L. 6.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 10.000.000

Cap. 1025. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . . . » 4.000.000

Cap. 1026. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . . » 15.000.000

Totale . . . L. 2.213.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1980
Atti di Governo, registro n. 29, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. 402.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Savona ad acquistare un immobile.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Savona, viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di lire 23.746.685, un appartamento di dieci vani ed accessori al primo piano dello stabile sito in Savona, piazza Martiri della Libertà n. 6, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 62, n. 315 sub 20, di proprietà della società « Edildomus », come da atto di compravendita del 18 gennaio 1965, n. 35303 di repertorio, a rogito dott. Alfonso Marchese, notaio in Savona, registrato a Savona in data 5 febbraio 1965, n. 75, da adibire ad uffici e poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **403**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Firenze ad acquistare un immobile.

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Firenze viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di lire 62.000.000, un fabbricato di piani tre e vani ventotto, sito in Firenze, viale Mazzini numeri 8, 10 e 12, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 95 particella 296 sub 1-2-3, di proprietà del sig. Luigi Vannicelli Casoni, come da atto di compravendita dell'11 ottobre 1963, n. 10250 di repertorio, a rogito dott. Alberto Berardi, notaio in Vicchio (Firenze), registrato a Borgo S. Lorenzo (Firenze) in data 24 ottobre 1963, n. 1385, vol. 137, da adibire a sede e ambulatori.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **404**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pescara ad acquistare un immobile.

N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pescara, viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 7.000.000, il primo piano dello stabile sito in Pescara, zona Penne, piazzale S. Francesco, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 72, particella 40/7, di proprietà del sig. Antonio Palma, come da atto di compravendita del 1° settembre 1959, numero 24452/2577 di repertorio, a rogito dott. Alessandro Di Marco, notaio in Pianella (Pescara), registrato a Pescara in data 16 settembre 1959, n. 667, da adibire a sede ufficio zona Penne.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **405**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Nuoro ad acquistare un immobile.

N. 405. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Nuoro, viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di lire 38.321.000, un appartamento al secondo piano e un locale autorimessa-archivio dello stabile sito in Nuoro, via Gramsci n. 11, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 52, mappali 516-518-519-555, di proprietà del sig. Giovanni Battista Solinas, come da atto di compravendita del 26 aprile 1971, n. 39681 di repertorio, a rogito dott. Cesarino Baldasserini, notaio in Nuoro, registrato a Nuoro in data 10 maggio 1971, n. 659, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 118

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4, dove è scritto: «*Capo II*», leggasi: «*Capo II* - PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI»;

pag. 7 nel titolo dell'art. 17 dove è scritto: «*Alleanza dei periodi...*», leggasi: «*Alternanza dei periodi...*»;

pag. 9, dove è scritto: «PROFESSORI A CONTRATTO», leggasi: «*Capo IV* - PROFESSORI A CONTRATTO»;

pag. 10, inserire prima dell'art. 30 la dizione: «*Capo V* - RICERCATORI UNIVERSITARI»;

pag. 10, art. 30, secondo comma, dove è scritto: «...Ministro della *pubblicazione*...», leggasi: «...Ministro della *pubblica*...»;

pag. 11, art. 32, quarto comma, dove è scritto: «...*annotare* dal ricercatore...», leggasi: «...*annotate* dal ricercatore...»;

pag. 11, art. 34, terzo comma, dove è scritto: «...art. *12*...», leggasi: «...art. *13*...»;

pag. 12, art. 36, ultimo comma, dove è scritto: «...qualifica di carriera...», leggasi: «...qualifica *o* di carriera...»;

pag. 12, art. 37, primo comma, dove è scritto: «...art. *104.*», leggasi: «...art. *103.*»; al secondo comma dello stesso articolo, dove è scritto: «...più *favorevoli.*», leggasi: «...più *favorevole.*»;

pag. 20, art. 64, quinto comma, dove è scritto: «all'anagrafe *sovrintendente*...», leggasi: «all'anagrafe *sovrintende*...»;

pag. 25: dove è scritto: «TITOLO III», leggasi: «TITOLO IV»;

pag. 27, art. 86, secondo comma, dove è scritto: «...successivo comma *settimo*...», leggasi: «...successivo comma *quinto*...»;

pag. 27, nel titolo dell'art. 87, dove è scritto: «*Limiti di spesa ed istituti;*...», leggasi: «*Limiti di spesa;*...»;

pag. 28, art. 91, secondo comma, dove è scritto: «...art. *89.*», leggasi: «...art. *65.*»;

pag. 29, dove è scritto: «TITOLO IV», leggasi: «TITOLO V»;

pag. 31, dove è scritto: «NORME FINALI E COMUNI», leggasi: «TITOLO VI - NORME FINALI E COMUNI»;

pag. 35, prima dell'art. 106, deve essere cancellata la dizione: «*Capo IX*».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1980.

Sostituzione di un componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1978, n. 204;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1978, con il quale il prefetto dott. Francesco Bruno è stato nominato, a decorrere dal 1° febbraio 1978, componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del prefetto dott. Alessandro Pierangeli in sostituzione del prefetto dott. Francesco Bruno, nominato membro effettivo;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 19 maggio 1980, il prefetto dott. Alessandro Pierangeli è nominato componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del prefetto dott. Francesco Bruno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 178

(7247)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1980.

Sostituzione di un componente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1975, con il quale il prefetto dott. Vincenzo Masella è stato nominato, a decorrere dal 10 luglio 1975, componente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a componente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del prefetto dott. Francesco Bruno, in sostituzione del prefetto dott. Vincenzo Masella, destinato ad altro incarico;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 19 maggio 1980, il prefetto dott. Francesco Bruno è nominato componente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del prefetto dott. Vincenzo Masella.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 177

(7248)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tussikodina », 20 e 24 pastiglie alla glicinizzina con canfosulfonato e 20 e 24 pastiglie con canfosulfonato, della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca numero 6092/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 maggio 1958, 12 maggio 1961, 1 marzo 1971 e 29 dicembre 1971 con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 2964/E e 2964/F le categorie 20 e 24 pastiglie alla glicirizzina con canfosulfonato e 20 e 24 pastiglie con canfosulfonato, della specialità medicinale denominata: « Tussikodina » a nome della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., codice fiscale 00870490158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Nicola D'Apulia n. 8, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, si sono ripetutamente manifestate serie perplessità sull'attuale validità terapeutica delle specialità medicinali contenenti canfosulfonati, come il prodotto di cui trattasi, e che quanto sopra è stato contestato alla ditta interessata con circolare n. 66 del 10 maggio 1974;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione delle categorie 20 e 24 pastiglie alla glicirizzina con canfosulfonato e 20 e 24 pastiglie con canfosulfonato, della specialità medicinale Tussikodina, registrate rispettivamente ai numeri 294/E e 2964/F in data 20 maggio 1958, 12 maggio 1961, 1 marzo 1971 e 29 dicembre 1971 a nome della ditta La Farmochimica italiana codice fiscale 00870490158 con sede e domicilio fiscale in Milano, via Nicola D'Apulia n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6694)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Paidofilina», flacone 180 g sciroppo tipo semplice e le relative categorie « Ipercalcica », flacone 180 g, « Ipercalcica B1 », flacone sciroppo 180 g e « Ipercalcica B1 », flacone 250 g, della ditta Laboratorio neoterapico italiano, in Pisa, e successivamente ceduta alla società Ergo Pharma S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6101/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 agosto 1958 con il quale venne registrata al n. 4875, 4875/A, 4875/B a nome della ditta Laboratorio neoterapico italiano con sede in Pisa via S. Antonio n. 10 la specialità medicinale denominata: « Paidofilina » flacone da 180 g sciroppo tipo semplice e la relativa categoria « Ipercalcica » sciroppo flacone 180 g, « Ipercalcica B1 » flacone sciroppo 180 g e « Ipercalcica B1 » flacone 250 g, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 28 dicembre 1963 n. 67507 di repertorio registrata a Lucca il 17 gennaio 1964 al n. 3031 vol. 448 con cui la specialità medicinale e le relative categorie di cui trattasi è stata ceduta alla società « Ergo Pharma » S.p.a. con sede in Pisa via S. Antonio n. 22;

Atteso che la ditta interessata non ha mai richiesto la registrazione a proprio nome della suddetta specialità medicinale;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Paidofilina » flacone 180 g sciroppo tipo semplice e le relative categorie « Ipercalcica » sciroppo flacone 180 g, « Ipercalcica B1 » flacone sciroppo 180 g e « Ipercalcica B1 » flacone 250 g, registrate ai numeri 4875, 4875/A, 4875/B in data 12 agosto 1958 a nome della ditta Laboratorio Neoterapico italiano con sede in Pisa, via S. Antonio, 10 e successivamente ceduta alla società Ergo Pharma, S.p.a., con sede in Pisa, via S. Antonio, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro ANIASI

(6718)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce allo Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 624 cartoni di bambole (v. d. 97.02), di origine e provenienza Taiwan, la ditta Ceppi Ratti, in Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di $ 18.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4540799 rilasciato dalla Banca popolare di Intra in data 23 settembre 1975.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernente l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Arona l'8 novembre 1975 con un ritardo quindi di giorni sedici, limitatamente a $ 15.120,40, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, e per la rimanente parte nei termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 13 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo è stato determinato da una stasi delle vendite del prodotto verificatasi improvvisamente, per cui l'operatore ha proceduto allo sdoganamento delle merci in relazione alle richieste di mercato;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dall'interessata con istanza del 18 maggio 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perché aventi carattere meramente commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti

S.p.a., mediante fidejussione della Banca popolare di Intra nella misura del 5 % di $ 15.120,40 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7156)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta;

Vista la nota n. 2302818 dell'8 aprile 1980 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato, in sostituzione del dott. Ernesto Pastorelli — proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto — il dott. Salvatore Lo Storto, dirigente superiore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Lo Storto, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta, in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Ernesto Pastorelli collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(6748)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomini e Gambarova S.p.a., in Tezze di Piave.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce allo Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che l'importazione di una partita di 400 balle di filati di cocco (v. d. 57.07) di origine e provenienza India la ditta Giacomini e Gambarova S.p.a., in Tezze di Piave ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 15.435 di cui al mod. *B*-Import n. 7041072 rilasciato dalla Cassa di risparmio della Marca Trevigiana in data 27 gennaio 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 15 maggio 1978 con un ritardo, quindi, di giorni 48 rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 840768 del 22 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta motiva il ritardo nella nazionalizzazione della merce con la carenza di spazio, nei propri magazzini;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione addotta dall'interessata con istanza non datata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perché di carattere esclusivamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomini e Gambarova S.p.a., mediante fidejussione della Cassa

di risparmio della Marca Trevigiana nella misura del 5 % di Lgs. 15.435 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7158)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce allo Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che l'importazione di 13.200 racchette da tennis in alluminio, di origine e provenienza Taiwan, la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di $ 36.120 di cui al mod. *B*-Import n. 5822025 rilasciato il 20 aprile 1976 dalla Banca Manusardi di Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la relativa dichiarazione d'importazione è avvenuta in modo frazionato e che, per quanto riguarda le ultime due partite, ciascuna del valore di $ 4.860, è stata accettata dalla dogana di Arona il 14 e 19 luglio 1976 con ritardo, quindi, di venticinque e trenta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 25 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che tale esame emerge che i motivi addotti dalla interessata rivestono carattere strettamente commerciale, perché trattandosi di merce non necessaria al momento e stante talune difficoltà di ordine finanziario, la ditta riteneva opportuno rinviarne lo sdoganamento;

Considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Ceppi Ratti di Oleggio Castello mediante fidejussione della Manusardi e C. nella misura del 5 % di $ 9.720 quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7157)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manufatturiera cotoniere meridionali con sede in Salerno;

Visti i decreti ministeriali 8 marzo 1979, 15 settembre 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti a orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 dicembre 1979.

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980 con cui è stata occupata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre del trattamento di cui trattasi;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta a favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manufatturiere cotoniere meridionali con sede in Salerno, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7331)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1766/80 della commissione, del 7 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1767/80 della commissione, del 7 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1768/80 della commissione, del 4 luglio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1769/80 della commissione, del 4 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1770/80 della commissione, del 4 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Senegal a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1771/80 della commissione, del 4 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica di Tanzania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1772/80 della commissione, del 4 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica di Tanzania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1773/80 della commissione, del 7 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1774/80 della commissione, del 7 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1775/80 della commissione, del 7 luglio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 173 *dell'8 luglio* 1980

(166/C)

Regolamento (CEE) n. 1776/80 della commissione, del 4 luglio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1777/80 della commissione, del 4 luglio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 175 *del* 9 *luglio* 1980

(167/C)

Regolamento (CEE) n. 1778/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Regolamento (CEE) n. 1779/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa per il raccolto 1980 i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché la qualità di riferimento.

Regolamento (CEE) n. 1780/80 della commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1781/80 della commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1782/80 della commissione, del 4 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1783/80 della commissione, dell'8 luglio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1784/80 della commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1785/80 della commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1786/80 della commissione, dell'8 luglio 1980, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1787/80 della commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1745/80 della commissione, del 3 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto riguarda taluni importi compensativi monetari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 171 del 4 luglio 1980).

Pubblicati nel n. L 174 *del* 9 *luglio* 1980.

(168/C)

Regolamento (CEE) n. 1788/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1789/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1790/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1791/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1792/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 1793/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 298/80 per quanto riguarda il termine di esportazione di talune carni bovine vendute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1794/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che sospende la fissazione periodica delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1795/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 1796/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1797/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1798/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1799/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 14 luglio 1980 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1800/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1801/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1802/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1803/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1804/80 della commissione, del 9 luglio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifiche.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1813/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 209 del 1° agosto 1978).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1656/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 194 del 1° agosto 1979).

Pubblicati nel n. L 176 *del* 10 *luglio* 1980

(169/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Catania 31 maggio 1980, l'Università degli studi di Catania è autorizzata ad accettare la somma di L. 3.000.000 donata dalla ditta Prodotti Roche e destinata all'istituzione di un premio annuale di laurea, intestato al «prof. Giovanni Battista Cottini», da conferire ad un laureato in medicina e chirurgia che abbia discusso la migliore tesi in dermatologia presso l'Università di Catania.

(7220)

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 2 giugno 1980, n. 1835/2, l'Università degli studi di Pavia è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Anna Nardò l'immobile urbano sito nel comune di Pavia, via S. Ennodio n. 26, al prezzo complessivo di L. 2.100.000.000 da destinare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo e ad attività culturali compatibili.

(7221)

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 28 aprile 1980, n. 593/A/S, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare dal dott. Luigi Leveghi la donazione di una serie di apparecchiature scientifiche per un valore di L. 50.000.000 da destinare alla cattedra di cardiologia dell'istituto di medicina interna della stessa Università.

(7222)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica «Benelli» mod. B-81.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1980, n. 10.C.N./C-50.3148-80, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica «Benelli» modello B-81, calibro mm 9 corto - canna mm 108, prodotta negli stabilimenti della S.p.a. Benelli armi in Urbino, perchè «arma tipo guerra» ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7275)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a diciassette posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Baldo, 16, è stata affissa la deliberazione 21 luglio 1980, n. 282/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a diciassette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 26 febbraio 1979, n. 76/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979.

(7427)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Esito delle procedure indette per la nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 14 del 31 luglio 1980 è pubblicato l'esito delle procedure per la nomina di medici aiuto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 26 ottobre 1978).

(7282)

Esito delle procedure indette per la nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 14 del 31 luglio 1980 è pubblicato l'esito delle procedure per la nomina di medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978).

(7283)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a due posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, sulla 10ª edizione straordinaria del notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 15 luglio 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 3903, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980, registro n. 7 A.N.A.S., foglio n. 143, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 119, destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

(7317)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, ad un posto di ragioniere nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'A.N.A.S., da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nella 10ª edizione straordinaria del notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 15 luglio 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1980, n. 2703, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1980, registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 276, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1981, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 118, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

(7318)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1980 concernente l'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori sanitari in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 9 giugno 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Baraldi Mario, nato a Modena il 19 giugno 1912;
Benassi Piero, nato a Modena il 28 gennaio 1924;
Buffa Francesco, nato a Vita il 3 gennaio 1925;
Cascella Giacomo, nato ad Aversa il 16 ottobre 1916;
Catapano Vittorio Donato, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 9 settembre 1925;
Colitti Giovanni, nato a Campobasso il 2 settembre 1925;
Nittoli Carlo Alberto, nato a Macerata il 3 dicembre 1928;
Scardina Salvatore, nato a Reggio Calabria il 18 aprile 1935;
Sinisi Luigi, nato a Palagiano il 5 ottobre 1922;
Terrana Vittorio, nato a Grotte l'8 dicembre 1918;
Verdura Salvatore, nato a Niscemi il 21 marzo 1928.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7128)

OSPEDALE DI RANDAZZO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Randazzo (Catania).

(2573/S)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrative dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(2571/S)

OSPEDALE CIVILE « BEATO ANGELO » DI ACRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(2580/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo definito);

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(2582/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(2578/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2608/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' - L. E G.G. PONTI » DI ARONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arona (Novara).

(2576/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(2577/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI CAMERINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico di laboratorio di analisi;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(2607/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della sezione di chirurgia della mano aggregata alla divisione di chirurgia generale;

tre posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(2604/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente del centro per i traumi del traffico, aggregato alla divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(2574/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO - M.O.A. LOCATELLI » DI CLUSONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Clusone (Bergamo).

(2575/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(2572/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cerignola (Foggia).

(2579/S)

OSPEDALE « F. FALLACARA » DI TRIGGIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(2626/S)

OSPEDALE « BEATO UMBERTO III DI SAVOIA » DI AVIGLIANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di laboratorio analisi;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(2609/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1980, n. 25.

Disciplina degli interventi finanziari in materia di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'11 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge - Soggetti destinatari

La presente legge disciplina gli interventi finanziari di competenza regionale in materia di opere pubbliche di interesse di comunità montane, comuni, province e loro consorzi.

Art. 2.

Strumenti di programmazione a livello regionale

Il piano regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione regionale fissano le priorità settoriali, i conseguenti obiettivi di sviluppo territoriale, cui debbono conformarsi gli interventi in materia di opere pubbliche da realizzarsi da parte di comunità montane, comuni, province e loro consorzi.

Il consiglio regionale con proprio atto, specifica con disposizioni anche differenziate per le diverse aree del territorio regionale, l'entità delle disponibilità finanziarie utilizzabili, le priorità settoriali, nonché le opere che in relazione ad esse hanno carattere di preferenza per l'ammissione all'intervento regionale, assumendo come riferimento finanziario le disponibilità previste dal bilancio della Regione.

Art. 3.

Strumenti di programmazione a livello locale

Sulla base delle proposte formulate dai comuni, le associazioni intercomunali elaborano un programma pluriennale di durata pari a quella del bilancio pluriennale della Regione, contenente una elencazione delle opere e delle iniziative per la cui realizzazione è richiesto l'intervento finanziario regionale, ordinata secondo una graduatoria di priorità che tenga conto della presunta disponibilità finanziaria utilizzabile, degli obiettivi di sviluppo, delle priorità e dei vincoli definiti negli atti programmatori regionali.

I comuni obbligati alla redazione del bilancio pluriennale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1979, n. 421 e quelli obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione ai sensi della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60, formulano le proposte di cui al precedente comma sulla base delle previsioni dei predetti atti.

Per le opere di competenza delle province e delle comunità montane i relativi programmi pluriennali aventi durata e contenuti uguali a quelli delle opere comunali, sono predisposti rispettivamente dalle province e dalle comunità montane stesse, sentite le associazioni intercomunali territorialmente interessate.

Il termine di scadenza per la presentazione dei primi programmi pluriennali è fissato con la delibera di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Nell'ipotesi in cui entro tale termine non siano operanti le associazioni intercomunali, agli adempimenti di cui sopra ad esse attribuiti provvede per il primo periodo la giunta regionale sentiti i comuni.

Art. 4.

Contenuti

Gli interventi inseriti nei programmi pluriennali di cui all'articolo precedente riguardano le opere di competenza di enti locali.

Per ogni intervento inserito nei programmi suddetti, dovrà essere presentata una breve relazione sugli effetti sociali, economici e di sviluppo che l'intervento persegue nell'ambito territoriale ad esso interessato, e che tenda a fornire elementi descrittivi dell'intervento sotto il profilo giuridico tecnico ed economico, precisando la situazione progettuale e tempi di definizione del progetto esecutivo, le previsioni dei tempi iniziali e finali per la realizzazione dell'intervento, la previsione della distribuzione temporale della spesa di realizzazione e dei conseguenti flussi erogatori, le modalità di finanziamento e la quota per la quale si richiede il finanziamento regionale, lo stato dei rapporti con gli eventuali istituti mutuanti, e il tipo di intervento regionale richiesto.

Art. 5.

Programma attuativo regionale

Entro il trimestre successivo alla scadenza del termine per la presentazione dei programmi pluriennali delle associazioni intercomunali, delle province e delle comunità montane, la giunta regionale li esamina contestualmente e globalmente verificandone la rispondenza agli obiettivi e alle priorità contenute negli strumenti di programmazione regionale di cui al precedente art. 2.

Successivamente la giunta trasmette i suddetti piani pluriennali con le proprie osservazioni al consiglio regionale, il quale approva, ai sensi dell'art. 21 secondo comma, lettera *e*) dello statuto, il programma attuativo regionale degli interventi in materia di opere pubbliche, individuando le opere e le iniziative ammesse al finanziamento.

Art. 6.

Contenuti

Gli interventi inseriti nel programma attuativo regionale sono raggruppati secondo gli strumenti programmatori, piani, programmi e progetti, di cui all'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28

Il programma contiene altresì:

1) la descrizione dei singoli interventi ammessi al finanziamento;

2) individuazione del soggetto beneficiario;

3) determinazione del tipo di intervento finanziario regionale e della misura del medesimo;

4) formale concessione del finanziamento ai soggetti beneficiari.

Art. 7.

Attribuzione della giunta

La giunta regionale da corso a tutti gli adempimenti connessi alla concessione del beneficio finanziario disposta dal consiglio regionale, in particolare:

per i contributi pluriennali costanti e per i contributi in conto capitale procede all'impegno, liquidazione ed erogazione secondo la disciplina di cui alla legge regionale 6 maggio 1977, n. 28;

per le fidejussioni attua la disciplina stabilita dalla legge regionale 28 luglio 1974, n 44.

La giunta annualmente informa il consiglio regionale sullo stato tecnico di attuazione degli interventi anche agli effetti finanziari.

Art. 8.

Revisione del programma regionale di attuazione

Qualora risulti la violazione del vincolo di destinazione dei fondi erogati dalla Regione, da parte degli enti beneficiari, ovvero il ritardo superiore ad un anno rispetto ai termini iniziali dei singoli interventi previsti nei programmi pluriennali ai sensi del precedente art. 4, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta le proprie motivate determinazioni in ordine al finanziamento ed alle eventuali conseguenti modifiche del programma regionale di attuazione.

In caso di revoca del finanziamento è fatto obbligo di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali.

Art. 9.

Procedure

I contributi in annualità sono erogati direttamente agli enti interessati a decorrere dall'impegno della prima annualità, da assumersi ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 quando gli enti stessi facciano fronte alle spese con mezzi propri, ovvero agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui, purché vi sia cessione del contributo regionale. In caso diverso l'erogazione è effettuata sempre a favore dell'ente interessato, sempre con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento del mutuo.

Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore a quella della erogazione del contributo della Regione, questo è corrisposto direttamente all'ente beneficiario dalla data di scadenza del mutuo al termine finale stabilito per la erogazione.

I contributi sono, altresì, corrisposti agli enti beneficiari nel caso di riscatto dei mutui prima della scadenza con decorrenza dalla ricezione della dichiarazione dell'avvenuto riscatto da parte degli enti mutuanti.

I contributi in conto capitale sono erogati su richiesta dell'ente beneficiario in relazione al fabbisogno semestrale previsto. Pertanto quindici giorni prima della scadenza di ogni semestre il capo dell'amministrazione dell'ente interessato inoltrerà alla Regione indicazione dei fondi spesi nel semestre precedente e dell'ulteriore fabbisogno per il semestre successivo.

Il procedimento sopra descritto in ordine ai contributi in conto capitale si applica anche in caso di opere a totale carico della Regione, la cui esecuzione sia affidata agli enti locali, nonché agli altri interventi per la realizzazione dei quali gli enti locali beneficiano comunque di un finanziamento regionale.

Art. 10.

Copertura delle spese e funzione autorizzatoria

La presente legge di spesa a carattere ricorrente fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa copertura finanziaria.

Essa autorizza:

a) la iscrizione nel bilancio pluriennale, per il complessivo periodo considerato da tale bilancio, di previsioni di spesa inerenti l'attuazione del programma regionale di cui all'art. 5, secondo le indicazioni a tal titolo degli atti della programmazione regionale, ovvero secondo le quantificazioni di carattere programmatico da prendersi dal consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso bilancio pluriennale;

b) la iscrizione di previsioni di spesa nel bilancio annuale e per le singole annualità del bilancio pluriennale.

Art. 11.

Norme finali

La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1981. Da tale data sono abrogate le norme contenute nella legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, salvo l'art. 2 concernente « Contributi per la formazione di strumenti urbanistici ».

Restando ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18 ad eccezione dell'art. 9 che è abrogato dalla data di cui al primo comma.

Mantengono comunque efficacia, ai fini della erogazione, gli atti di concessione di benefici finanziari già emanati dai competenti organi regionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 febbraio 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 28 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1980, n. **26.**

Disciplina dei modi e delle forme di attribuzione in proprietà ed uso ai comuni dei beni trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e norme sul patrimonio del soppresso Ente gioventù italiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I beni mobili ed immobili degli enti di cui alla tabella *B*, compresa l'annotazione finale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, trasferiti alla regione Toscana ai sensi dell'art. 117, primo comma, del decreto stesso, che siano utilizzati direttamente per la erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni e quali risultano dalle apposite tabelle ai distinti decreti emanati in attuazione dell'art. 113, sesto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sono attribuiti in proprietà ai rispettivi comuni competenti per territorio.

Art. 2.

I beni mobili ed immobili di cui all'art. 1 sono attribuiti in proprietà ai comuni nello stato di fatto e diritto in cui il bene si trova con gli oneri ed i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi.

I comuni interessati subentrano nei rapporti attivi e passivi pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze.

Art. 3.

La giunta regionale, sentiti i comuni destinatari dei beni, su conforme parere della commissione consiliare competente, con distinti provvedimenti da adottarsi per ciascuno degli enti interessati, dispone l'attribuzione ai comuni stessi dei beni di cui all'art. 1 e indicati in apposite tabelle allegate ai provvedimenti medesimi, prevedendo le opportune prescrizioni e modalità con particolare riferimento alle aziende agrarie che sono oggetto di attribuzione.

La deliberazione della giunta regionale di cui al comma precedente è trasmessa al consiglio regionale ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Art. 4.

Il presidente della giunta o suo delegato effettua la consegna dei beni da attribuire in proprietà ai comuni mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del sindaco del comune interessato.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore del comune competente, da eseguirsi a cura e spesa dello stesso nei termini di legge.

Art. 5.

Il patrimonio immobiliare attribuito in proprietà ai comuni ai sensi della presente legge, viene utilizzato secondo gli indirizzi della programmazione regionale ed è destinato a servizi sociali, conservando tale destinazione anche in caso di trasformazione patrimoniale.

Con il provvedimento di cui all'art. 3, primo comma, sono fissati i criteri in base ai quali i comuni potranno disporre lo svincolo di destinazione e le eventuali alienazioni.

Art. 6.

In caso di alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito in proprietà ai comuni ai sensi della presente legge, i capitali ricavati dovranno essere reimpiegati per la realizzazione e il miglioramento di strutture adibite a servizi sociali.

Art. 7.

Il patrimonio immobiliare di cui al quarto comma dello art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può essere utilizzato direttamente della Regione ovvero messo a disposizione dei comuni per l'esercizio di funzioni di competenza regionale ovvero attribuite o delegate agli enti locali.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera in ordine alla destinazione dei suddetti beni alla Regione o ai comuni.

La giunta regionale dispone la messa a disposizione a favore dei comuni dei beni di cui al primo comma e, tenuto conto degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili e di ogni altro onere ad essi inerente, fissa i criteri per la determinazione del corrispettivo da versare al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1970, n. 281, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a carico della Regione o del comune a seconda che i beni siano utilizzati per l'esercizio di funzioni di competenza regionale o comunale.

Le alienazioni dei beni immobili di cui al primo comma, proposte dalla giunta regionale, sono deliberate dal consiglio regionale. Il relativo provvedimento consiliare è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 13 novembre 1975, n. 764, può essere attribuito in proprietà ai comuni nei cui territori i beni sono ubicati, secondo le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *febbraio* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 28 *marzo* 1980.

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1980, n. **27.**

Contributo della regione Toscana per lo svolgimento del 30° congresso dell'associazione degli agenti di viaggio inglesi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **23** *dell'*11 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana nel quadro delle finalità statutarie tendenti a favorire l'espansione delle relazioni economiche e culturali della Toscana con l'estero e lo sviluppo del turismo e delle attività economiche connesse, promuove la realizzazione in Firenze e in Toscana del 30° congresso dell'Associazione degli agenti di viaggio inglesi, anche mediante apposito finanziamento.

Art. 2.

La realizzazione dell'iniziativa sulla base degli indirizzi della giunta regionale, è affidata a un comitato organizzativo del quale fanno parte la regione Toscana, il comune di Firenze, l'Ente nazionale italiano per il turismo, l'ente provinciale per il turismo e l'azienda autonoma di turismo di Firenze, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, l'Italcongressi, le associazioni regionali degli albergatori, l'Associazione toscana agenti di viaggio, le associazioni regionali del commercio e del turismo, l'Alitalia, la British Airways, lo Skal club Firenze e Toscana, l'Associazione nazionale autotrasporti in concessione.

Alla organizzazione tecnica del congresso provvede l'Associazione toscana agenti di viaggio, sulla base delle direttive formulate dal comitato organizzativo.

Art. 3.

L'iniziativa è svolta nel quadro del programma promozionale della Regione per l'anno 1980, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1974, n. 27, e successive modificazioni e si attua per gli aspetti finanziari mediante apertura di credito ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73.

Art. 4.

Nel fondo di cui al precedente articolo affluiscono oltre al contributo della regione Toscana, previsto dalla presente legge, anche i contributi di altri enti e organismi.

Art. 5.

Per il rendiconto delle spese si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73.

La giunta regionale relaziona al consiglio regionale sui risultati dell'iniziativa entro sei mesi dalla conclusione del congresso.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 300.000.000 farà carico al bilancio del corrente esercizio al cap. 11900 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 7.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa del bilancio del corrente esercizio sono apportate per analoghi importi, le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Di nuova istituzione:

Cap. 14900. — Contributi di enti e di organismi all'organizzazione del 30° congresso della Associazione degli agenti di viaggio inglesi . . . L. p.m.

PARTE SPESA

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali . . . . L. 300.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 11900. — Contributo per la organizzazione del 30° congresso dell'Associazione degli agenti di viaggio inglesi . . . . L. 300.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *febbraio* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 28 *marzo* 1980.

(5305)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802130)